



# ASAL

Associazione delle Scuole Autonome del Lazio  
SEDE OPERATIVA: Istituto Comprensivo "Ennio Morricone"  
Via Belforte del Chienti 24 – 00157 ROMA Tel. 06 22180417  
Email: [paolo.lozzi@icbelfortedelchienti.edu.it](mailto:paolo.lozzi@icbelfortedelchienti.edu.it)

## STATUTO

(approvato all'unanimità dall'assemblea plenaria del 14 gennaio 2025)

### CAPO I

### COSTITUZIONE, ADESIONE E SCIoglimento

#### Articolo 1

##### **Costituzione dell'Associazione delle Scuole Autonome del Lazio**

A decorrere dal 16/05/2001 è costituita una Associazione denominata "Associazione delle Scuole Autonome del Lazio - ASAL", con durata illimitata d'ora in avanti denominata "Associazione".

#### Articolo 2

##### **Scuole che possono aderire all'Associazione**

Dell'Associazione fanno parte le scuole pubbliche ubicate nella Regione Lazio, che partecipano alla costituzione dell'Associazione o vi aderiscono in un secondo momento; non c'è alcuna differenza giuridica tra le scuole che partecipano alla costituzione dell'Associazione e quelle che aderiscono in seguito.

#### Articolo 3

##### **Adesione di Reti, associazioni e consorzi tra scuole**

All'Associazione possono aderire sia singole scuole che Reti (costituite ai sensi dell'art. 7 del DPR n. 275/1999), Associazioni o Consorzi giuridicamente costituiti nel territorio della Regione.

#### Articolo 4

##### **Modalità di adesione**

L'adesione avviene su delibera dei competenti Organi Collegiali di Istituto, nel caso di scuole singole, o dei competenti organi statutari, nel caso di Reti, Associazioni o Consorzi già costituiti.

Nell'Associazione le scuole sono rappresentate dai rispettivi Dirigenti ovvero, in loro assenza, da un loro de- legato.

#### Articolo 5

##### **Quota associativa**

Le scuole aderenti versano all'Associazione una quota associativa ordinaria annua fissata in € 75.00, di norma, entro il 31 Maggio di ogni anno. Le Reti, associazioni e consorzi pagano una quota ridotta, fissata in € 50,00 per ogni scuola della Rete, associazione o consorzio.

#### Articolo 6

##### **Scioglimento**

L'Associazione è sciolta se in tal senso delibera la maggioranza assoluta dell'Assemblea Plenaria. In tal caso, i fondi residui vengono redistribuiti tra tutte le scuole componenti.

## **CAPO II FINALITA' E SCOPI**

### **Articolo 7 Finalità**

L'Associazione è costituita al fine di rappresentare il sistema delle scuole pubbliche della regione Lazio e per sostenere le scuole aderenti nel raggiungimento dei fini istituzionali e al fine di promuovere la realizzazione e il rafforzamento dell'Autonomia Organizzativa e Didattica, secondo le disposizioni dell'Articolo 21 della legge 59/97 e successive disposizioni attuative.

L'Associazione assicura, inoltre, il coordinamento tra le scuole e tra Reti, associazioni e consorzi di scuole.

### **Articolo 8 Ambiti di intervento**

Per raggiungere i fini generali, l'Associazione adotta le iniziative più opportune; in particolare:

- Assume la rappresentanza delle scuole aderenti nei confronti dei soggetti istituzionali competenti in materia di istruzione fatta salva l'autonomia delle singole istituzioni scolastiche;
- Promuove azioni per lo sviluppo e la difesa dell'autonomia scolastica;
- Promuove scambi e sinergie tra le scuole, di tipo organizzativo, amministrativo e didattico;
- Promuove e sostiene iniziative di formazione del personale;
- Promuove la sperimentazione e la ricerca educativa e didattica;
- Promuove l'arricchimento dell'offerta formativa nel territorio;
- Stipula contratti, accordi e convenzioni con enti esterni, pubblici e privati;
- Stabilisce rapporti e promuove accordi e convenzioni con gli interlocutori istituzionali, MIM nelle sue articolazioni centrali e periferiche, Regione ed EE.LL., ASL;
- Interloquisce con le forze politiche, sindacali ed associative;
- Promuove l'immagine delle scuole presso l'opinione pubblica;
- Assume su mandato la rappresentanza delle scuole aderenti in tutte le sedi istituzionali.

## **CAPO III ORGANI**

### **Articolo 9 Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea plenaria;
- Il Presidente e i Vice-Presidenti (da 1 a 4, secondo quanto decide l'Assemblea Plenaria);
- Il Comitato di Coordinamento;
- Il Tesoriere;
- Il Collegio dei Sindaci;
- Il Comitato dei Garanti;
- I referenti provinciali ;
- I Comitati di settore.

### **Articolo 10 L'Assemblea Plenaria**

L'Assemblea plenaria è composta dai Dirigenti o dai rappresentanti legali pro-tempore delle singole scuole aderenti; delibera in materia di:

- Gestione contabile ed ammontare del contributo ordinario annuo;

- Indirizzi generali in merito alle attività dell'Associazione;
- Regolamento dell'Associazione;
- Costituzione dei Comitati di settore.

Le sedute dell'Assemblea sono valide con la presenza della maggioranza assoluta delle scuole aderenti; le delibere sono adottate a maggioranza semplice. Per il calcolo del numero legale i dirigenti responsabili di Reti, associazione o consorzi sono conteggiati in ragione del numero di scuole che aderiscono al proprio organismo associativo.

L'Assemblea plenaria elegge il Presidente e i Vice-Presidenti; il Tesoriere, il Collegio dei Sindaci, il Comitato dei Garanti e i referenti provinciali.

L'Assemblea può eleggere il Comitato dei garanti.

L'Assemblea plenaria è convocata dal Presidente e si riunisce in seduta ordinaria di norma ogni tre anni per gli adempimenti statutari e regolamentari di competenza.

L'Assemblea può essere convocata su richiesta di un terzo dei suoi membri.

## **Articolo 11**

### **Il Presidente e i vice-presidenti**

Il Presidente e, in sua assenza o su sua delega, uno dei Vice-Presidenti, è il responsabile legale dell'Associazione; gestisce e coordina le attività dell'Associazione sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea Plenaria, tiene i rapporti con gli Enti esterni, pubblici e privati, è titolare della stipula di accordi e convenzioni; presiede il Comitato di Coordinamento. Il Presidente svolge le funzioni di amministratore dell'Associazione. Resta in carica per tre anni e decade in caso venga meno la sua qualifica di Dirigente Scolastico nella Regione Lazio; il mandato può essere revocato dall'Assemblea Plenaria a maggioranza assoluta.

I vice-presidenti svolgono le funzioni del Presidente su specifiche materie indicate dal Comitato di coordinamento. Per lo svolgimento delle loro funzioni possono avvalersi della collaborazione dei comitati di settore.

## **Articolo 12**

### **Il Comitato di Coordinamento**

Il Comitato di Coordinamento è composto dal Presidente, dal Vice-Presidente, dai referenti provinciali, dai Coordinatori dei Comitati di Settore, dai rappresentanti delle Reti associazioni e consorzi che aderiscono all'Asal e da altri membri indicati dal Presidente tali da svolgere il ruolo di consulenti scientifici, anche tra i dirigenti in quiescenza con particolari competenze. Promuove la gestione unitaria dell'Associazione nel raggiungimento dei fini statutari. È presieduto dal Presidente e viene da lui convocato secondo le necessità e, in ogni caso, almeno tre volte l'anno.

## **Articolo 13**

### **Il Comitato dei Garanti**

Il Comitato dei garanti è composto da tre membri effettivi e due supplenti; giudica sulla congruenza delle diverse iniziative con lo Statuto dell'Associazione; rimane in carica per tre anni.

## **Articolo 14**

### **Il Collegio dei Sindaci**

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e due supplenti; rimane in carica per tre anni ed elegge al suo interno un Presidente. Certifica le regolarità della gestione amministrativa e contabile dell'associazione; si riunisce quando lo ritiene opportuno.

## **Articolo 15**

### **I Comitati di Settore**

Il Comitato di coordinamento al proprio interno o all'interno delle reti può individuare Comitati di settore che operano su specifici ambiti tematici.

## **Articolo 16**

### **I Referenti provinciali**

I Referenti provinciali sono individuati su proposta delle Reti, associazioni e consorzi che aderiscono all'Asal dal Comitato di Coordinamento. Hanno il compito di coordinare l'attività delle Reti, associazioni e consorzi del proprio territorio e durano in carica tre anni.

## **Articolo 17**

### **Le Reti, le associazioni e i consorzi aderenti all'Associazione**

Le Reti, associazioni e consorzi che aderiscono all'Asal costituiscono l'articolazione dell'Asal sul Territorio, salvo diversa determinazione dei loro organi di governo.

## **CAPO IV**

### **GESTIONE ORGANIZZATIVA ED AMMINISTRATIVA**

## **Articolo 18**

### **Sede legale dell'Associazione**

L'Associazione ha sede legale ed operativa presso l'istituzione scolastica nella quale presta servizio il Presidente.

## **Articolo 19**

### **Gestione economica ed amministrativa**

L'Associazione ha una propria gestione amministrativa, curata dal Presidente e dal Tesoriere, secondo la normativa vigente.

Il rendiconto economico è approvato dall'Assemblea plenaria. Ulteriori istruzioni amministrative e contabili verranno stabilite dal regolamento di attuazione dello Statuto.

## **Articolo 20**

### **Collaborazioni**

L'Associazione può avvalersi delle prestazioni lavorative del personale delle scuole aderenti.

## **Articolo 21**

### **Rimborsi e compensi**

L'espletamento di incarichi istituzionali nell'ambito dell'Associazione è a titolo gratuito; è ammesso solo il rimborso delle spese sostenute.

## **Articolo 22**

### **Coordinamento nazionale**

L'Associazione si fa promotrice della costituzione di un organo di rappresentanza nazionale per il coordinamento con le altre associazioni regionali italiane.

## **Articolo 23**

### **Modifiche al presente statuto**

Lo Statuto può essere modificato su delibera della maggioranza assoluta dei soci